Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946.
Costituzione del Comitato superiore della navigazione interna . . . . Pag. 2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dall'amministrazione dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino . . . . Pag. 2611

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1946.
Nomina del commissario governativo per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola» di Sassari . . . . Pag. 2611

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.
Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . Pag. 2611

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.
Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale musicisti, con sede in Roma . . . . Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.
Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali. Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.
Nomina di commissari straordinari presso le Casse comunali di credito agrario di Pofi (Frosinone) e di Rosora Mergo (Ancona) . . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.
Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie . . . . . . Pag. 2615

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria . . . . Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.
Convalida di provvedimenti della Cassa di risparmio di Rimini . . . . Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.
Costituzione della Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo . . . . Pag. 2617

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.
Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma . . . . Pag. 2618

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1946.
Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società di assicurazione e riassicurazione «Fiume», con sede in Fiume, nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni «La Terra», con sede in Roma . . . . Pag. 2618

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.
Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) . Pag. 2618

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.
Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio . . . . Pag. 2619

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.
Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 2619

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Modificazioni al decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo » . . Pag. 2619

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2620

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi . . Pag. 2620

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro novennale 4 % 1950 Pag. 2621
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 2621
Avviso di rettifica . . . . Pag. 2621
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2621
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 2622

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura: Concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio agli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura . . . . . Pag. 2624

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946.
Costituzione del Comitato superiore della navigazione interna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1272 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, col quale viene istituito presso il Ministero dei trasporti un Comitato superiore della navigazione interna;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato superiore della navigazione interna, di cui all'art. 1272 del Codice della navigazione, oltre che dal presidente, è costituito dai seguenti membri:

1) tre funzionari amministrativi e tre funzionari tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

2) un funzionario della Direzione generale delle ferrovie dello Stato,

3) un rappresentante del Ministero della guerra, Ufficio trasporti;

4) due funzionari del Ministero dei lavori pubblici;

5) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

6) un avvocato dello Stato;

7) un professore universitario versato in diritto della navigazione;

8) un esperto in materia di navigazione lacuale;

9) un esperto in materia di navigazione fluviale.

Per la trattazione di determinati affari il presidente può aggregare al Comitato altri funzionari o esperti.

Il presidente e gli altri componenti del Comitato sono nominati dal Ministro per i trasporti. Quelli di cui ai numeri da 3) a 7) saranno designati dalle Amministrazioni interessate, tra i funzionari in attività di servizio da esse dipendenti, di grado non inferiore al quinto o equiparato.

Art. 2.

Le segreteria del Comitato superiore è costituita da un funzionario tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al sesto, coadiuvato da un funzionario amministrativo e da uno tecnico dello stesso Ispettorato.

I segretari possono riferire senza voto deliberativo.

Art. 3.

Il Comitato superiore dà parere:

a) sulle questioni di massima interessanti la navigazione interna

b) sulle questioni relative al coordinamento dei trasporti in navigazione interna con i trasporti ferroviari, automobilistici e marittimi;

c) sui programmi di sistemazione e attrezzatura dei porti e approdi della navigazione interna;

d) sugli schemi di regolamenti tecnici per l'esercizio della navigazione interna;

e) sugli schemi di disciplinari tipo;

f) sulle concessioni e autorizzazioni di servizi di trasporto in navigazione interna, salvo i casi nei quali sia richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) sulle concessioni di nuovi impianti e attrezzature nelle zone portuali della navigazione interna;

h) sulle proposte per la determinazione delle caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna;

i) sui tipi delle navi e dei trattori dei servizi pubblici di trasporto e di traino in navigazione interna;

l) sui massimi e minimi delle tariffe di cui all'articolo 229 del Codice della navigazione;

m) su ogni altro affare per il quale il Ministro per i trasporti ritenga opportuno richiedere il parere.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1946
Registro Bilancio trasporti n. 3, foglio n. 135. — CASABURI

(3202)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dall'amministrazione dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 7 agosto 1945, n. 25, dell'Ospedale maggiore San Giovanni Battista e della città di Torino, concernenti la nomina ad addetti di servizio effettivi dei seguenti impiegati:

1) Maletto geom. Luigi; 2) Pedrola rag. Luigino; 3) Gesmundo rag. Antonio; 4) Savio Guido; 5) Tessa Margherita, dattilografa; 6) Ottella Adelina, addetta assistenza ausiliaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino in data 16 agosto 1946, n. 20650, div. 2/2;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'Istituto ospitaliero, i provvedimenti surriferiti che non risultano inficiati da nessun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

Sono convalidati gli atti relativi alla nomina dei suddetti impiegati dell'Ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 1946.

Nomina del commissario governativo per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola» di Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo:

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, relativo alla gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Visto il decreto Presidenziale 15 novembre 1945, con il quale veniva nominato commissario governativo de «L'Isola» di Sassari il dott. Ubaldo Nieddu per la temporanea gestione del giornale esclusa quella editoriale;

Considerato che il dott. Ubaldo Nieddu ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto commissario con la persona del prof. Giovanni Lamberti:

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giovanni Lamberti è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola» di Sassari, in sostituzione del dottor Ubaldo Nieddu.

Art. 2.

Il prof. Giovanni Lamberti eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto, con gli stessi poteri conferiti al dott. Ubaldo Nieddu.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3213)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.

Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, a termine dell'art. 46 del decreto succitato, alla determinazione del rapporto esistente tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbono eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna Provincia per tener conto delle particolari condizioni locali;

Ritenuta altresì l'opportunità che il rapporto stesso sia stabilito in relazione ai vari tipi di fabbricati che possono raggrupparsi in quattro categorie e cioè, rurali, popolari, economici e civili;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1946, n. 305, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile, è determinato come appresso per ciascuna delle Provincie indicate nell'unito elenco:

PROVINCIA	Tipo di fabbricato			
	rurale	popolare	economico	civile
Arezzo	18	16	17	19
Ascoli Piceno	18	16	17	19
Asti	18	16	17	19
Avellino	19	17	18	20
Bari	19	17	18	20
Belluno	18	16	17	18
Bergamo	19	17	18	20
Bolzano	18	16	17	18
Brescia	19	17	18	20
Brindisi	18	16	17	19
Cagliari	18	17	18	19
Caltanissetta	17	15	16	18
Campobasso	18	16	17	19
Caserta	19	17	18	20
Catanzaro	18	16	17	19
Como	19	17	18	20
Cosenza	19	17	18	20
Cremona	19	17	18	20
Firenze	19	17	19	21
Genova	19	18	19	21
Grosseto	17	15	16	18
Imperia	19	17	18	20
La Spezia	19	17	18	20
Lecce	18	16	17	19
Livorno	18	16	17	18
Lucca	18	16	17	18
Macerata	18	16	17	19
Mantova	18	16	17	19
Massa	18	16	17	18
Messina	17	16	18	20
Milano	19	18	19	21
Napoli	19	18	19	21
Novara	17	15	16	18
Nuoro	17	16	18	19
Pavia	19	17	18	20
Pesaro	18	16	17	19
Pisa	18	16	17	18
Pistoia	18	16	17	18
Reggio Calabria	18	16	17	19
Rovigo	19	17	18	20
Sassari	15	14	16	17
Savona	19	17	18	20
Siena	17	15	16	17
Siracusa	15	14	16	17
Sondrio	19	17	18	20
Taranto	18	16	17	19
Trento	18	16	17	18
Udine	17	16	17	18
Varese	19	17	18	20
Venezia	19	18	19	21
Vercelli	17	15	16	18
Verona	18	16	17	18
Vicenza	18	16	17	18

Roma, addì 8 agosto 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(3197)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale musicisti, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei musicisti approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e la sostituzione in commissioni ed organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuto che gli organi deliberativi della Cassa suddetta non funzionano da tempo e si rende quindi necessario procedere al loro scioglimento e alla nomina di un commissario per la straordinaria gestione della Cassa stessa;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Pietro Frisoli è nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale musicisti, con sede in Roma, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946.

Nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle voci suddette, deve essere fissato periodicamente;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545 e il decreto Ministeriale 30 marzo 1927, con i quali — tra l'altro — furono introdotte modificazioni alla voce 658 suddetta;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2386, con il quale furono approvati gli Accordi italo-elvetici del 20 giugno 1936;

Visto il decreto del Capo del Governo 2 settembre 1937, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa doganale, e il decreto Ministeriale 19 luglio 1939 che ha apportato una aggiunta alla tabella *D* del decreto suddetto;

Di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto del Capo del Governo 2 settembre 1937 modificate col decreto Ministeriale 19 luglio 1939, le tabelle *A, B, C, D,* allegate al presente, indicanti i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

ALLEGATO *A*

VOCE 658-*a*) 2. 3. 5.

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Olio essenziale di angelica	27.000
Id. di anice comune	700
Id. di badiana	350
Id. di cajeput	400
Id. di camomilla comune	16.000
Id. di camomilla romana	25.000
Id. di cananga	2.000
Id. di cannella di Ceylan	5.000
Id. di cannella di China	800
Id. di cardamomo	10.000
Id. di carvi	2.500
Id. di citronella	300
Id. di eucalipto	250
Id. di finocchio	1.000
Id. di garofano chiodi	800
Id. di geranio	3.500
Id. di ginepro	1.000
Id. di lavanda	5.000
Id. di legnocedrino	500
Id. di legno sandalo Indie orientali	3.500
Id. di legno sandalo Indie occidentali	2.000
Id. di lemongrass	500
Id. di linaloe di Brasile e di Gujana	1.000
Id. di linaloe giapponese	300
Id. di macis	1.500
Id. di menta	2.500
Id. di neroli	45.000
Id. di origano	700
Id. di patsciuli	2.500
Id. di petitgrain	1.000
Id. di rosmarino	1.000
Id. di salvia comune	1.000
Id. di salvia sclarea	10.000
Id. di senape	2.000
Id. di spigo	600
Id. di timo	600
Id. di vetiver	6.000
Id. di ylang-ylang	4.500
Oli essenziali altri	4.000

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

ALLEGATO *B*

VOCE 658-*b*)

Oli essenziali ed essenze, deterpenati

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Olio essenziale di anice comune	1.800
Id. di anice stellato (badiana)	1.800
Id. di arancio amaro	30.000
Id. di arancio dolce	30.000
Id. di bergamotto	5.000
Id. di cannella di Ceylan	11.000
Id. di cannella di China	2.000
Id. di cedro	8.000
Id. di lavanda	10.000
Id. di limone	6.000
Id. di mandarino	80.000
Id. di menta	4.000
Id. di neroli	120.000
Id. di petitgrain	2.500
Id. di rosa	150.000
Id. di rosmarino	3.000
Oli essenziali ed essenze deterpenati, altri	7.000

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

ALLEGATO *C*

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati (1)

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Acetofenone	1.000
Acido fenilacetico	700
Alcole anisico	3.000
Id. benzilico	300
Id. cinnamico	1.100
Id. feniletilico	1.200
Id. fenilpropilico	1.800
Aldeide alfa amilcinnamica	2.000
Id. anisica	1.200
Id. fenilacetica	2.000
Id. fenilacetica dimetilacetale	1.600
Anetolo	900
Bromostirolo	1.500
Citrale	2.000
Citronellale	800
Citronellolo	1.200
Cumarina	1.500
Eliotropina	1.000
Eucaliptolo	600
Eugenolo	1.500
Geraniolo	1.200
Idrossicitronellale	1.800
Ionone	3.000
Isoeugenolo	1.500
Linalolo	1.400
Mentolo	4.000
Mentone 1	2.000
Metaossiacetofenone	1.200
Muschio artificiale	2.000
Safrolo	300
Terpineolo	400

(1) Vedi clausole del Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 a note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Segue: ALLEGATO *C*

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Timolo	800
Vaniglina	2.500
Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri (1)	4.000

(1) Per effetto del Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936, i seguenti prodotti sono da sdoganare sulla base del valore ufficiale stabilito per i « Profumi sintetici e costituenti di essenza, *altri* »: aldeide cinnamica, benzilidenacetone, borneolo, metilnaftilchetone cristallizzato, metilnaftilchetone liquido. Vedi note (6) e (2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Prodotti ammessi al trattamento convenzionale stabilito per la voce 661 giusta Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1636 (1).

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Acetato di bornile	600
Id. di geranile	1.200
Id. di linalile	1.300
Id. di terpenile	500
Benzoato di benzile	450
Id. di isobutile	600
Cinnamato di etile	1.250
Id. di metile	1.250
Etere difenilico	400
Formiato di citronellile	1.400
Id. di geranile	2.000
Id. di feniletile	1.400
Isobutirrato di linalile	2.500
Nerolina	500
Ossido di fenile (v. etere difenilico)	—
Salicilato di amile	500
Id. di metile	300
Yara-yara	500
Acetato di benzile	Valore ufficiale « Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri » (1)
Antranilato di metile	
Benzoato di metile	

(1) Vedi note (6) e (2) alle voci 630 e 661 della tariffa.

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

ALLEGATO *D*

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i princìpi attivi e amari assimilati dal repertorio agli alcaloidi).

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Albina	2.000
Apomorfina idroclorato	200.000
Atropina	40.000
Id. salicilato	35.000
Id. solfato	30.000

Segue: ALLEGATO *D*

DENOMINAZIONE	Valore per chilogramma Lire
Berberina idroclorato	12.000
Id. solfato	12.000
Brucina	3.000
Id. idroclorato	2.500
Id. nitrato	2.500
Id. solfato	2.500
Caffeina	1.000
Id. benzoato	900
Id. citrato	900
Id. idrobromato	900
Id. salicilato	900
Id. e sodio benzoato	900
Id. e sodio salicilato	900
Id. Valerianato	2.000
Cantaridina	250.000
Capsicina	3.000
Cocaina	110.000
Id. idroclorato	100.000
Codeina	45.000
Id. fosfato	40.000
Id. idroclorato	45.000
Id. solfato	45.000
Colchicina e suoi sali	300.000
Diacetilmorfina e suoi sali	60.000
Digitalina amorfa	140.000
Id. cristallizzata	4.000.000
Emetina idrobromato	120.000
Id. idroclorato	140.000
Efedrina	15.000
Id. idroclorato	15.000
Id. solfato	15.000
Eserina	260.000
Id. (sali di)	160.000
Etilmorfina idroclorato	50.000
Giusquiamina e suoi sali	50.000
Idrastina e suoi sali	320.000
Idrastinina e suoi sali	150.000
Joimbina idroclorato	20.000
Morfina	60.000
Id. (sali di)	50.000
Omatropina e suoi sali	60.000
Papaverina e suoi sali	30.000
Pasta di coca	20.000
Pelletterina solfato	270.000
Id. tannato	110.000
Pilocarpina	40.000
Id. idroclorato	25.000
Id. nitrato	25.000
Saponina	1.000
Scopolamina e suoi sali	180.000
Solanina	150.000
Id. idroclorato	180.000
Sparteina solfato	8.000
Stricnina	6.000
Id. arseniato	5.000
Id. bisolfato	5.000
Id. fosfato	5.000
Id. idroclorato	5.000
Id. ipofosfito	5.000
Id. nitrato	5.000
Id. solfato	5.000
Teobromina	1.000
Id. e sodio acetato	800
Id. e sodio salicilato	800
Veratrina	12.000
Alcaloidi, loro sali, glucosidi, principî attivi amari, non nominati, altri	50.000

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il rag. Renato Celada è nominato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio: MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: SEGNI

(3122)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1946.

Nomina di commissari straordinari presso le Casse comunali di credito agrario di Pofi (Frosinone) e di Rosora Mergo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752,

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

1. Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Pofi (Frosinone) ed il sig. Norberto Cacciavillani fu Alessandro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rosora Mergo (Ancona) ed il signor Alessandro Teodori è nominato commissario straordinario della anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*: PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: SEGNI

(3134)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo, da parte dei contribuenti, di corrispondere le indennità dovute al personale delle Dogane ed ai militari della Guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale ed oltre l'orario normale di ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, che stabilisce la misura delle indennità da corrispondersi per servizi straordinari doganali nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926, che detta norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura di tali indennità;

Ritenuta la necessità, in vista delle attuali contingenze, di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 25 settembre 1945;

Determina:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie, approvata con decreto Ministeriale 25 settembre 1945, è sostituita quella che unita al presente decreto, ne forma parte integrante. Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base alla unita tabella ed alle note che ad essa fanno seguito, verrà fatto un prelevamento del 25 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle dogane o del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, secondo che si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale in aggiunta alle quote assegnate ai Fondi stessi dall'art. 8 delle norme approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 ottobre 1946 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

TABELLA DELLE INDENNITA' PER SERVIZI STRAORDINARI PRESTATI NELL'INTERESSE DEL COMMERCIO

PERSONALE DELEGATO AI SERVIZI	Servizio in dogana oltre l'orario normale		Servizio fuori circuito doganale o a bordo di natanti		Compenso massimo per ogni giornata			
	di giorno	di notte	di giorno	di notte	in giorni feriali o in ore diurne esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi o di notte	di servizio fuori comune	
	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora	per ogni ora	assegno supplementare per ogni ora			senza pernottazione	con pernottazione
A) *Personale dell'Amministrazione doganale:*								
Funzionari dei gruppi *A - B - C*	90	50	120	50	650	800	900	1200
Commessi	50	30	80	30	400	490	600	800
B) *Personale della Guardia di finanza:*								
Ufficiali	90	50	120	50	650	800	900	1200
Marescialli	70	35	100	35	450	500	650	850
Brigadieri	55	35	80	35	420	500	650	850
Appuntati e guardie.	40	25	60	25	350	420	500	600

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %. A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Agli effetti del computo delle indennità, si considerano come ore di servizio anche quelle impiegate nel viaggio e nel tragitto per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione.

5. — Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione e con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario, ed operazioni fuori comune, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori comune. Quando si compiono operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il funzionario potrà percepire è quella stabilita per le ore di notte.

7. — Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta, l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliate al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha la facoltà di fornire mezzi decorosi di trasporto o di rimborsare la spesa sostenuta dal funzionario. Per le piccole distanze da percorrere con mezzi propri su via ordinaria, spetta al funzionario un compenso chilometrico di L. 20. Le frazioni di km. si considerano come chilometro completo.

9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. — Quando il servizio straordinario prestato in dogana, oltre l'orario di ufficio, non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenta una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne le spese.

11. — Il compenso massimo stabilito dalla tabella per i servizi fuori circuito o fuori comune è quello spettante ai funzionari delle dogane e della Guardia di finanza, di cui alle lettere *A* e *B* della tabella medesima, mentre le ditte sono tenute a corrispondere le somme ragguagliate al numero di ore effettivamente impiegate nelle operazioni.

La differenza fra le somme corrisposte dal commercio per tale titolo e quelle spettanti al personale che ne ha diritto sarà devoluta rispettivamente al Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, o al Fondo massa della Guardia di finanza a seconda che si tratti del personale della lettera *A* o della lettera *B*.

12. — Nelle dogane internazionali situate in territorio estero, le indennità stabilite col presente decreto sono corrisposte nella moneta locale tenuto conto per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale aumentato della eventuale quota di adeguamento.

(3204)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1946.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 36 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, contenente norme per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1945, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale predetto;

Vista la lettera in data 10 agosto 1946, con la quale il dott. Corrado Montoneri ha rassegnato le proprie dimissioni da revisore dei conti per la liquidazione del Consorzio nazionale di cui sopra;

Considerata la necessità di sostituire, in seno al Collegio stesso, il dott. Corrado Montoneri, dimissionario, con altro revisore dei conti, in rappresentanza dei consorziati;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Pazzi è nominato membro del Collegio dei revisori, incaricato di assistere il commissario nelle operazioni di liquidazione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria, in rappresentanza dei consorziati, in sostituzione del dott. Corrado Montoneri, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3144)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Convalida di provvedimenti della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la delibera dell'agosto 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì), chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale, concernenti promozioni e collocamenti a riposo del dipendente personale, specificati nella delibera stessa;

Considerato che nella predetta deliberazione si rileva che gli anzidetti provvedimenti furono adottati in conformità alle disposizioni regolamentari e contrattuali e non ispirati a ragioni od influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì), concernenti promozioni e collocamenti a riposo del dipendente personale della Cassa medesima specificati nella citata delibera consigliare del 9 agosto 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3192)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Costituzione della Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda in data 30 aprile 1946 per la costituzione di una società cooperativa di credito a carattere provinciale, con sede in Rovigo;

Visti gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta domanda;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione della « Banca popolare cooperativa del Polesine » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, col capitale iniziale di L. 732.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3201)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma:

Decreta:

Il comm. rag. Luigi Candeloro e il comm. dottor Alberto Marsigli sono confermati sindaci effettivi e il comm. dott. Liborio Patrì sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3193)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1946.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari predetti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, che stabilisce una proroga del termine fissato dal citato regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B,

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Roma, e la Società anonima di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, hanno deliberato la concentrazione del loro servizio assicurativo, mediante trasferimento da quest'ultima Società alla prima dell'intero portafoglio diretto, relativo a tutte le Provincie italiane restituite e che saranno restituite all'Amministrazione italiana;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione

Vista la convenzione in data 24 agosto 1946 per notaio avv. Giuseppe Crispini (repertorio 21401), dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo nella Società anonima assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Roma, della Società di assicurazione e riassicurazione « Fiume », con sede in Fiume, mediante trasferimento da quest'ultima Società alla prima dell'intero portafoglio diretto, relativo alle Provincie italiane già restituite e che saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Roma, addì 13 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3182)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 17 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo stesso anno, registro n. 2, foglio n. 316, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Padova in data 30 dicembre 1937, integrato con postilla 15 aprile 1943, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Vicenza),

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 17 febbraio 1945, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale

5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza, in data 24 settembre 1946, n. 11702, div. 1ª;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 17 febbraio 1945, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 30 dicembre 1937, integrato con postilla 15 aprile 1943, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Barbano del comune di Grisignano di Zocco (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3207)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Convalida del provvedimento riguardante il riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 17, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Como in data 4 maggio 1935, integrato con postilla 10 ottobre 1943, col quale fu eretta la parrocchia della SS.ma Trinità in frazione Ponchiera del comune di Sondrio, e all'autorizzazione ad accettare una donazione disposta in favore dell'erigenda parrocchia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termine dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Sondrio in data 20 settembre 1946, n. 18231, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale: 1) fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 4 maggio 1935, integrato con postilla 10 ottobre 1943, relativo all'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Ponchiera del comune di Sondrio; 2) fu autorizzata l'accettazione della donazione disposta in favore dell'erigenda parrocchia da Achille Miotti con atto 4 febbraio 1941, n. 13462/10906 di repertorio, per notar Giuseppe Lavizzari, in Sondrio, consistente in un appezzamento di terreno distinto in catasto al foglio XXII, n. 478 sub *d*) e 510, dell'estensione di ettari 0.39.20, valutato L. 10.000 (diecimila) nella giurata perizia in data 25 settembre 1941 dell'ing. Enrico Vitali di Sondrio.

Il Prefetto di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3186)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1946, col quale è stato provveduto alla nomina di un commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario stesso la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

L'ing. Bernardino Polcaro è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3181)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Modificazioni al decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto interministeriale 9 giugno 1946, concernente la determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo »;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto interministeriale 9 giugno 1946, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1. — Il testo dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il territorio nazionale è diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'art. 2, in cinque zone, costituite come appresso:

1ª *zona*: Aosta Imperia La Spezia Bolzano Trento Sondrio Belluno Udine Padova Treviso Venezia Verona Vicenza Arezzo Lucca Pistoia - Siena Ancona Macerata Ascoli Piceno Terni Latina - Rieti Roma Aquila - Chieti Teramo Brindisi Catanzaro Reggio Calabria - Cosenza Agrigento - Messina Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro Massa Carrara Torino.

2ª *zona*: Alessandria Asti Novara Vercelli Savona Bergamo Como Cremona Mantova Pavia Varese Gorizia Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Grosseto Livorno - Pisa Pesaro Perugia Frosinone Campobasso Pescara Avellino - Benevento Caserta Salerno Caltanissetta Enna - Cagliari Sassari.

3ª *zona*: Genova Trieste Brescia Rovigo Forlì - Firenze Napoli Palermo Catania.

4ª *zona*: Cuneo Milano Bologna Modena Ferrara Viterbo Matera.

5ª *zona*: Bari Foggia Taranto Potenza Lecce ».

2. — All'art. 2 è aggiunta la seguente voce di tariffa:

VOCI DI TARIFFA	I Zona L.	II Zona L.	III Zona L.	IV Zona L.	V Zona L.
h) *Scarico a piede molino*	3,50	4,38	5,25	6,11	7 —

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto, per quanto riguarda il disposto del n. 1 dell'art. 1 dal 10 giugno 1946 e, per quanto riguarda il disposto del n. 2 dello stesso articolo, dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Segni

Il Ministro per il tesoro
Bertone

L'Alto Commissario per l'alimentazione
Mentasti

(3214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Avola (Siracusa), di un mutuo di L. 1.310.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3155)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi.

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 68 del 1° ottobre 1946, ha disposto quanto appresso:

a) *La Società esercizi elettrici di Petralia Sottana* (Palermo), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) *La Società ofantina lucana di elettricità* (Napoli), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta Francesco Radine di Rapolla* (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi con circolare n. 60 del 15 giugno 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Luino* (Varese) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) *La Compagnia imprese condotte di acqua gestione acquedotto vesuviano Resina* (Napoli) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi con circolare n. 42 del 26 aprile 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto comunale di Busto Arsizio* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 340 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

d) *La Società anonima acquedotto di Buguggiate* (Varese) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre il 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori. Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto comunale di Aspra Sabina* (Rieti) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

TARIFFE GAS

a) *La Compagnia napoletana d'illuminazione e scaldamento col gas* (Napoli) è autorizzata ad applicare, dal 1° agosto 1946, per la vendita del gas il prezzo di L. 11 al mc.

(3206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buono del Tesoro novennale 4 % 1950

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per rata semestrale al 15 febbraio 1946 di L. 875, relativa al buono del Tesoro novennale 5 % (1950), serie 2ª, n. 168, del capitale di L. 35.000, intestato a Cicone Lia di Carlo, moglie di Pisani Ausonio Antonio, domiciliata a Salerno.

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di Cicone Lia di Carlo in Pisani Ausonio Antonio, domiciliata a Salerno.

Roma, addì 15 ottobre 1946

(3211) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) (1ª emissione), serie 4ª, n. 1210, di L. 20.000, serie 5ª, n. 673, di L. 11.500, intestati a De Benedictis Maria fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Soldo Beniamina ved. De Benedictis, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì settembre 1946

(3209) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 settembre 1946, relativo alla sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata Impresa di Costruzioni Edili Stradali » (I.C.E.S.) di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 2 ottobre 1946, ove è detto: « ... ed è nominato sindacatore il sig. Giuseppe *Bando* » deve dire: « ... ed è nominato sindacatore il rag. Giuseppe *Baudo* ».

(3203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1946 - N. 217

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	88,825
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	71,075
Id. 5 % 1935	95,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 5 % 1936	94,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

Media dei cambi e dei titoli del 21 ottobre 1946 - N. 218

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322 60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	88,475
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	71,075
Id. 5 % 1935	94,45
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 5 % 1936	94,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,15
Id. 5 % convertiti 1951	97,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	853353 (solo per l'usufrutto)	Cuturello Clotilde di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Mauri Virginia fu Pasquale, moglie di Cuturello Antonio.	66,50
Rendita 5 %	47275	Gavazzi Rodolfo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Desio (Milano)	95 —
Id.	18708	Medi Rina fu Ernesto, moglie di Lapponi Guido fu Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	2.500 —
Prest. Red. 3,50 %	21866	Petitti Elena fu Luigi, moglie di Minervini Carlo fu Ernesto, dom. in Napoli, vincolata	42 —
Id.	39427	Come sopra	38,50
Id.	268210	Come sopra	409,50
Id.	352265	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	90723	Vasquez Concetta di Vincenzo, dom. a Catania, vincolata	3.330 —
Prest. Red. 3,50 %	85007 (per la proprietà per l'usufrutto)	Binda Pietro, detto anche Carlino, di Flaminio, dom. a Milano, con usufrutto a Binda Flaminia	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	799371	Bongiovanni Costanza Adele di Luigi, nubile, dom. a Castiglione Pinella (Cuneo)	1.473,50
Prest. Red. 3,50 %	149634 (solo per la proprietà)	Biscaldi Angelo fu Francesco, dom. a Robbio Lomellina (Pavia), con usufrutto a favore di Gallina Adalgisa fu Pompeo, ved. Biscaldi	—
Prest. Red. 5 %	74019	Fondazione Città di Cremona del 65° Reggimento fanteria	15 —
Prest. Red. 3,50 %	146815	Come sopra	231 —
Id.	376906	Come sopra	3,50
Id.	376907	Come sopra	3,50
Id.	376908	Come sopra	3,50
Id.	348727	Come sopra	3,50
Id.	301497	Come sopra	3,50
Id.	258881	Come sopra	3,50
Id.	366168	Galloni Enrichetta fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Nari Isolina di Luigi, dom. a Massa	103,50
Id.	310102	Ruffo Eva di Pietro, moglie di Andreozzi Luigi, dom. ad Aversa (Napoli), vincolato	1.183 —
Cons. 3,50 % (1906)	687900	Calcagni Erminia di Emilio, moglie di Moroni Augusto, dom. a Genova, vincolata	350 —
Id.	832749	Vigo Clemente-Mario-Emilio di Lorenzo Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	266 —
Prest. Red. 3,50 %	146524	Furino Maria fu Vincenzo, legalmente separata dal marito Magaletti Marino, dom. a Roma	1.627,50
Id.	472025	Gallo Marianna fu Agostino, moglie di Accardo Filippo, dom. a Calatafimi (Trapani), vincolato	598,50
Rendita 5 %	9262	De Benedetti Silvia fu Gabbriele, moglie di Bemporad Enrico Antonio fu Roberto, dom. a Firenze, vincolato	1.150 —
Id.	9263	Come sopra	3.455 —
Id.	162054	Chinappi Salvatore di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	162055	Chinappi Salvatore di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Gaeta (Latina)	15 —
Id.	202760	Come sopra	25 —
Id.	202761	Come sopra	25 —
Id.	205323	Di Silvio Teresa fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Passaro Concetta ved. Di Silvio, dom. a Napoli	95 —
Prest. Red. 3,50 %	30392	Silvi Evaristo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom a Cori (Roma)	119 —
Id.	182547	Pimpinella Luigi fu Leone, dom. in Minturno (Latina)	350 —
Id.	182548	Come sopra	350 —
Id.	182549	Come sopra	350 —
Id.	182550	Come sopra	350 —
Id.	182551	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	735407	Ciuffi Michele fu Filippo, dom. a Minturno (Caserta)	42 —
Id.	735633	Come sopra	49 —
Id.	735640	Come sopra	45,50
Id.	764573	Come sopra	154 —
Id.	119442	Trotta Giovanni fu Tobia, minore sotto la patria potestà della madre Pennacchio Elisabetta, dom. a Napoli	371 —
Id.	29563	Come sopra	126 —
Id.	340394 (solo per la proprietà)	Gotusso Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scaffino Maria fu Francesco, ved. Gotusso Luigi, dom. a Portofino (Genova), con usufrutto a favore di detta madre	227,50
Id.	526737	Bugatto Ernesto fu Stefano, dom. in Serravalle Scrivia (Alessandria)	350 —
Id.	595787	Come sopra	402,50
Id.	633532	Come sopra	350 —
Prest. Red. 3,50 %	181843	Bugatto Ernesto fu Stefano, minore, sotto la tutela di Ferrari Pietro fu Giovanni Battista, dom a Torino	353,50
Id.	352670	Bugatto Ernesto fu Stefano, dom. a Torino	350 —
Id.	367210	Calabi Pia fu Scipione, moglie di Avigdor Federico fu Tranquillo, dom. a Verona, vincolato	665 —
Id.	257074	Come sopra, con domicilio a Torino	1.295 —
Rendita 5 %	180660	Come sopra	2.480 —
Prest. Red. 3,50 %	402388	Artana Enzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Piccone Lena fu Vincenzo, ved. Artana Carlo, dom. a Tortona (Alessandria)	1.400 —
Id.	505376	De Raymondi Argentina fu Vittorio, moglie di Barbaroux Giacomo, dom. a Torino, vincolata	2.922,50
Prest. Red. 5 %	6647	Corvino Rosaria fu Gaetano, moglie di Mazzucchi Antonio di Giovanni, dom. a Fondi (Latina), vincolato	2.810 —
Cons. 3,50 % (1906)	612514 (solo per l'usufrutto)	Chighizola Clara, Francesco, Teresa, Giovanni-Battista fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre De Gregori Adalgisa fu G. Battista ved. di Chighizola Cesare, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a detta madre	84 —
Prest. Red. 3,50 %	496155	Di Blasi Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre De Francesco Lucrezia di Letterio, ved. Di Blasi	59,50
Rendita 5 %	30162	Società di Mutuo Soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino	300 —
Id.	93091	Come sopra	250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 agosto 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(2425)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

FONDAZIONE PER GLI ORFANI DEL PERSONALE DELLE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA

Concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio agli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio agli orfani del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura e agli orfani del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) due borse di studio per il conseguimento della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali nelle università, riservate ai giovani che debbano iscriversi al 1° corso delle rispettive facoltà, dell'importo di L. 24.000 ciascuna, ripartibili in quattro anni;

b) due borse di studio per la frequenza nel corso superiore degli Istituti tecnici agrari, dell'importo di L. 16.000 ciascuna, ripartibili in quattro anni.

Art. 2.

Possono aspirare alle borse di studio, gli orfani legittimi o legittimati del personale già appartenente alle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, deceduto in attività di servizio o in stato di quiescenza con liquidazione dell'Amministrazione dello Stato o delle ex Cattedre e gli orfani del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si trovino nelle condizioni sopra accennate.

Gli orfani del personale ex cattedratico, se in possesso dei requisiti richiesti, hanno comunque rispetto agli altri concorrenti titolo assoluto di preferenza.

Art. 3.

Il godimento delle borse conferite in base al presente bando, non può essere cumulato con quello di altre borse di qualsiasi genere, e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare i corsi di studio.

Art. 4.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 12, dovranno pervenire, in piego raccomandato, alla Fondazione non oltre il 31 dicembre 1946.

La domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e con la dichiarazione esplicita del medesimo di non godere di alcuna borsa di cui al precedente art. 3, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

b) estratto dell'atto di morte dell'impiegato;

c) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

d) certificato municipale da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di due testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti il luogo di residenza abituale del richiedente e della sua famiglia, la situazione di essa nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve altresì risultare se il concorrente goda o meno di altri sussidi a scopo di studio o a qualsiasi altro titolo e per quale importo;

e) estratto dell'atto di morte del coniuge dell'impiegato defunto, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori; in tal caso, se l'orfano è minorenne, dovrà essere anche prodotto l'atto di nomina del tutore;

f) certificato dell'autorità scolastica comprovante il possesso da parte del concorrente, del titolo di studio occorrente all'ammissione ai corsi che si intendono frequentare. Da tale certificato debbono risultare i voti riportati;

g) certificato dell'ufficio provinciale delle imposte del luogo di origine, al nome del concorrente ed ai nomi dei suoi genitori attestante lo stato di possidenza. Se la famiglia del concorrente non risiede nel luogo di origine, dovranno essere prodotti anche i certificati rilasciati dall'Ufficio delle imposte del luogo di residenza;

h) eventuali pubblicazioni del concorrente e qualunque altro titolo che il concorrente stesso riterrà di produrre nel suo interesse;

i) elenco, in doppio, di tutti i documenti presentati per il concorso.

I documenti di cui alle lettere da *a*) a *g*) debbono essere redatti su carta legale, e, ove occorra, legalizzati; quello indicato alla lettera *g*) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando; quello indicato alla lettera *d*) in data posteriore al 1° ottobre 1946.

Il concorrente dovrà indicare l'istituto che intende frequentare.

Art. 5.

Il diritto al godimento delle borse viene meno qualora l'orfano perda il possesso di uno dei requisiti previsti dal presente avviso o non comprovi, con la documentazione che gli sarà richiesta dalla Fondazione, di aver seguito con assiduità e profitto gli studi prescelti.

Per l'anno scolastico 1946-47 le borse di studio di cui alla lettera *a*) potranno essere conferite anche a coloro che debbano iscriversi, al 2° anno accademico; quelle di cui alla lettera *b*) anche a coloro che debbano iscriversi ad uno qualsiasi dei corsi superiori degli Istituti tecnici agrari. Però in tali casi l'ammontare delle borse sarà ridotto in relazione al numero dei corsi da frequentare.

L'ammontare di ciascuna borsa potrà essere ridotto fino alla metà per i giovani che risiedano nel Comune ove ha sede l'istituto presso cui sarà usufruita la borsa.

Roma, addì 30 settembre 1946.

Il commissario straordinario: B. DATO

(3194)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.